

Cambia la disciplina d'accesso agli stage in azienda: si abbandoneranno le disposizioni del pacchetto Treu per l'occupazione a favore delle disposizioni dell'art. 11 del Decreto Legge 138/2011 (c.d. Manovra *Bis*).

Le nuove disposizioni si snodano su svariati fronti: in primo luogo, verrà giocato un ruolo chiave dalle Regioni, che individueranno i soggetti promotori di tutti i tipi di tirocini sulla base di determinati requisiti. Per quanto riguarda i tirocini non previsti da corsi di studi universitari, essi possono essere fruiti soltanto da neo-diplomati o neo-laureati (intendendosi un termine massimo di 12 mesi dal conseguimento del titolo) e per un periodo non superiore a sei mesi.

Esclusi da questa disciplina sono in ogni caso quelli volti al reinserimento lavorativo dei disoccupati, di soggetti svantaggiati e quelli promossi a favore degli immigrati nell'ambito del decreto flussi.

Art. 11

Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini

1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

2. In assenza di specifiche regolamentazione regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione.